REGOLAMENTO (CEE) N. 272/81 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2527/80 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2527/80 [1], in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'attuazione delle altre misure della politica della pesca, la durata di validità del regolamento (CEE) n. 2527/80 è stata limitata al 31 gennaio 1981 ;

considerando che il Consiglio non ha tuttavia adottato in tempo utile dette misure e che conviene pertanto prorogare la durata di validità del regolamento (CEE) n. 2527/80, per non mettere in causa la protezione dei fondi marini e lo sfruttamento equilibrato delle risorse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 22, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2527/80 la data del 31 gennaio 1981 è sostituita da quella del 28 febbraio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

[1] GU n. L 258 dell'1. 10. 1980, pag. 1.